

**Allegato parte integrante**

Allegato D - schema di contratto

Schema di convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, e s.m. (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria), soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso.

Tra le parti:

- (1) **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale 00337460224, rappresentata da:
- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene e agisce nella sua qualità di dirigente competente in materia di immigrazione -, in forza di quanto disposto dal DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;
- (2) \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata da:
- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della predetta associazione/impresa;
  - in conformità alla determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e solidarietà sociale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ e al verbale di data \_\_\_\_\_ del Consiglio di amministrazione del predetta associazione/impresa, che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione;
  - visto l'accordo amministrativo tra Provincia e Questura di Trento approvato con deliberazione n. 2781 del 25.10.2001;
  - viste le linee guida per il Centro informativo per l'immigrazione (Cinformi) del Servizio politiche sociali e abitative della Provincia, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 788 del 12 aprile 2002, che prevedono fra l'altro azioni volte a facilitare l'accesso ai servizi pubblici da parte degli immigrati;

si stipula la seguente

**C O N V E N Z I O N E****ART. 1***(Attività convenzionata)*

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Dipartimento Salute e solidarietà sociale di seguito denominata “Provincia”, affida all'associazione/impresa \_\_\_\_\_, di seguito denominata “aggiudicatario”, l'incarico di erogare, presso il Centro informativo per l'immigrazione di Via Zambra n. 11 a Trento e le sue sedi periferiche, di seguito “Cinformi”, i servizi specificati nella presente convenzione e secondo le modalità ivi previste, nei confronti di singoli cittadini nonché strutture pubbliche e private interessate al tema dell'immigrazione.

2. L'aggiudicatario si impegna a collaborare con la Provincia e con gli altri soggetti presenti al Cinformi, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle deliberazioni giuntali citate in premessa e in particolare attraverso l'erogazione in provincia di Trento dei seguenti servizi:

- a) accoglienza e primo orientamento degli utenti del Cinformi nonché aiuto alla compilazione della modulistica per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno; supporto linguistico culturale agli operatori nella relazione con gli utenti e collaborazione nell'espletamento delle attività previste dal Cinformi;
  - b) informazioni plurilingue in modalità multicanale; collaborazione nella gestione e attuazione del Piano convivenza e dei progetti nazionali e transnazionali; collaborazione nella redazione del Rapporto annuale del Cinformi.
3. Spetta alla Provincia, oltre a quanto previsto nei successivi articoli, il coordinamento di tutte le attività svolte al Cinformi secondo gli obiettivi fissati dalla Giunta provinciale con le deliberazioni citate in premessa, la rappresentanza istituzionale esterna con enti pubblici, organismi privati e singoli soggetti.
4. Per i servizi di cui al comma 2) l'aggiudicatario si impegna a garantire presso il Cinformi e i suoi eventuali centri periferici, la presenza di propri operatori, secondo un calendario aggiornato quantitativamente ogni tre mesi, nel limite del monte ore previsto in questa convenzione, da effettuarsi di norma dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì con orario continuato fino alle 15.00 con una pausa obbligatoria per pranzo di mezzogiorno. Per esigenze di servizio l'orario di chiusura di ogni giornata può essere posticipato fino a un massimo di un'ora al giorno nel limite delle ore presenze-operatori totali previste in questa convenzione. Gli orari pomeridiani da effettuarsi al Cinformi e presso gli eventuali centri periferici verranno definiti trimestralmente in accordo con il calendario di cui sopra, salvo particolari attività i cui orari diversi, nel rispetto del contratto, potranno essere concordati di volta in volta tra il coordinatore del Cinformi e il referente dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a indicare tra gli operatori un referente e un suo sostituto, che dovranno rapportarsi con il coordinatore del Cinformi o suo incaricato per la gestione delle attività derivanti dalla presente convenzione.
5. Le parti possono concordare, con semplice accettazione scritta, di modificare e variare, nel corso d'anno, luoghi e modalità di erogazione dei servizi di cui al comma 4. sempre che non muti la natura della prestazione e non comporti maggiore spesa per la Provincia.

## ART. 2 (*Personale addetto*)

1. L'aggiudicatario si impegna a garantire l'idoneità professionale e personale degli operatori addetti a svolgere l'attività convenzionata e a farli partecipare, in accordo tra le parti, a eventuali corsi di formazione e di aggiornamento promossi dalla Provincia, per l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione, nonché a garantire il principio della continuità della presenza degli stessi operatori, fatto salvo i casi di sostituzione per necessità motivate e concordate. In particolare gli operatori dell'aggiudicatario dovranno rispondere ai seguenti requisiti e comportamenti:
- a) conoscenza delle norme provinciali e nazionali in materia di immigrazione e asilo con esperienza pluriennale in materia;
  - b) conoscenza delle prassi e dei documenti per il rilascio dei titoli di soggiorno con esperienza pluriennale in materia;
  - c) conoscenza dei servizi pubblici previsti sul territorio provinciale;
  - d) puntualità nella prestazione del servizio;
  - e) predisposizione ai contatti interpersonali e istituzionali;
  - f) rispetto del codice di comportamento di cui al comma 2).

2. Allo scopo di uniformare i comportamenti di tutti gli operatori presenti al Cinformi, l'aggiudicatario si impegna a garantire che i propri operatori che lavorano al Cinformi, osservino il seguente codice di comportamento:

- a) nell'espletamento dei loro compiti assicurano il rispetto della legge;
- b) conformano la loro condotta all'imparzialità;
- c) perseguono esclusivamente l'interesse pubblico derivante dalle finalità del Cinformi;
- d) non svolgono alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti svolti al Cinformi;
- e) si assumono le responsabilità connesse ai loro compiti;
- f) salvo giustificato motivo, non ritardano e non affidano ad altri operatori il compimento di attività o l'adozione di decisioni di loro spettanza;
- g) usano e custodiscono con cura i beni di cui dispongono per ragioni di ufficio;
- h) non utilizzano a fini privati materiale o attrezzature di cui dispongono per ragioni di ufficio;
- i) non utilizzano, salvo casi d'urgenza, le linee telefoniche del Cinformi per esigenze personali;
- l) non utilizzano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d'ufficio;
- m) nei rapporti con i cittadini dimostrano la massima disponibilità e non ne ostacolano l'esercizio dei diritti;
- n) non chiedono, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici dalle attività inerenti il Cinformi;
- o) assicurano la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto col Cinformi;
- p) non rifiutano e non accordano ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri;
- q) col pubblico prestano adeguata attenzione alle domande di ciascuno e forniscono le spiegazioni che siano loro richieste in ordine al loro comportamento e di altri operatori al Cinformi;
- r) rispettano la tempistica di accesso degli utenti al Cinformi;
- s) rispettano gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami;
- t) si preoccupano del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati eventualmente dalla Provincia per il Cinformi;
- u) si astengono da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine del proprio ente di appartenenza, del Cinformi e dell'amministrazione pubblica in generale, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini.

3. Per i servizi di cui all'articolo 1 l'aggiudicatario si impegna a garantire complessivamente presso il Cinformi e i suoi eventuali centri periferici il seguente personale:

- per le attività di cui all'articolo 1 comma 2) lettere a), almeno otto persone che nel loro insieme parlino oltre all'italiano anche la lingua albanese, araba, romena, serbo/croata, russa, inglese, polacca e cinese;
- per le attività di cui all'articolo 1 comma 2) lettere b), almeno tre persone che abbiano una comprovata esperienza in particolare in comunicazione interculturale, in progettazione di iniziative e in analisi del fenomeno migratorio.

4. L'aggiudicatario si impegna a garantire una programmazione delle attività dei propri operatori presso il Cinformi, secondo un calendario annuo di servizi - aggiornato ogni tre mesi in accordo con il coordinatore del Cinformi - nel limite delle ore-operatore totali previste in questa convenzione.

5. L'aggiudicatario si impegna all'osservanza delle normative vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza del lavoratore, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità la Provincia a seguito della mancata osservanza di quanto sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza ai propri operatori.

6. L'aggiudicatario si impegna ai sensi degli articoli 36 e 37 del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a formare, informare e addestrare i propri operatori addetti a svolgere l'attività convenzionata.

7. La Provincia si impegna ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede del Cinformi in Via Zambra n. 11 a Trento e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

8. L'aggiudicatario si impegna a tenere, presso il Cinformi, un registro giornaliero delle presenze effettive dei propri operatori - anche in formato elettronico - che svolge l'attività derivante dalla presente convenzione, atto a favorire e garantire l'esercizio di controllo da parte della Provincia.

9. Al personale addetto la Provincia garantisce in uso presso il Cinformi di una postazione lavoro con personal computer secondo gli standard provinciali nonché l'attrezzatura e il materiale di cancelleria necessari allo svolgimento delle attività derivanti dalla presente convenzione.

### ART. 3

#### *(Finanziamento)*

1. La Provincia si impegna a erogare all'aggiudicatario, a copertura dei costi per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, il finanziamento di euro \_\_\_\_/ora presenza-operatore (IVA esclusa) per un totale complessivo di euro \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) derivante dal monte ore massimo di 10.320 ore-presenze-operatori totali così suddivise:

- a) fino a 7.560 ore-presenze-operatori per le attività di cui all'articolo 1 comma 2) lettere a);
- a) fino a 2.760 ore-presenze-operatori per le attività di cui all'articolo 1 comma 2) lettere b)

2. Ove nel corso dell'esecuzione della convenzione insorga la necessità di procedere a una variazione in aumento nei limiti del 20% del monte ore di cui al comma 1. e sempre che non muti la natura della prestazione, l'aggiudicatario è obbligata alla variazione alle medesime condizioni stabilite nella presente convenzione. L'eventuale variazione dovrà essere autorizzata con determinazione del dirigente della Provincia, senza stipulazione di ulteriore atto aggiuntivo alla presente convenzione, e il finanziamento per l'espletamento dei servizi derivante da tale variazione è subordinato all'esistenza delle disponibilità finanziarie e all'assunzione del relativo impegno di spesa da parte della Provincia.

3. Il finanziamento di cui al comma 1. verrà erogato dalla Provincia per il 90% in due ratei trimestrali anticipati, ciascuno pari al 45% del finanziamento concesso, previa emissione di regolare fattura e il restante 10% previa presentazione della fattura a saldo e della relazione finale relativa al semestre precedente.

4. Il 20% del finanziamento di cui al comma 1) potrà essere destinato alla copertura di spese documentate derivanti da possibili spostamenti per il raggiungimento dei centri periferici del Cinformi da parte degli operatori dell'aggiudicatario e di ogni altra spesa derivante dall'attività di cui all'articolo 1 comma 2) lettera b). Tali spese potranno essere presentate con apposita nota spese a cadenza trimestrale in concomitanza con i ratei di cui al comma 3). Le spese relative agli spostamenti potranno essere rendicontate nella misura massima prevista per i dipendenti provinciali.

5. In caso di cessazione dell'attività convenzionata o di eccedenza del finanziamento concesso rispetto all'effettivo monte ore-presenza-operatore, si procederà al recupero di quanto eventualmente erogato in eccesso ai sensi dell'articolo 51 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

6. La prima liquidazione del finanziamento per l'anno 2012 sarà effettuata in data successiva alla firma, da parte dei contraenti, della presente convenzione.

#### ART. 4

##### *(Durata convenzione e norme finali)*

1. La presente convenzione ha effetto dal giorno \_\_\_\_\_ e scade il giorno \_\_\_\_\_.

2. La Provincia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione in presenza di:

- a) mancata erogazione dei servizi previsti dalla presente convenzione;
- b) mancata osservanza delle disposizioni previste dalla presente convenzione.

3. Il dirigente della Provincia con propria nota scritta contesta le eventuali inadempienze e invita l'aggiudicatario ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione è disposta dallo stesso dirigente con propria determinazione.

4. Per ogni eventuale controversia inerente la concreta attuazione della presente convenzione l'aggiudicatario elegge il suo domicilio in Trento presso la sede della Provincia.

5. La sottoscrizione della presente convenzione da parte dell'aggiudicatario è subordinata alla presa visione del documento unico di valutazione dei rischi redatto dalla Provincia che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze della sede del Cinformi di Via Zambra 11 a Trento.

#### ART. 5

##### *(Tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Codice CIG \_\_\_\_\_

#### ART. 6

##### *(Disposizioni anticorruzione)*

1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna - ai sensi dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento.

#### ART. 7

##### *(Adempimenti fiscali)*

1. Agli effetti fiscali le parti dichiarano:

- a) che l'aggiudicatario è da considerarsi onlus ai sensi dell'articolo 10, comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali");
- b) che pertanto la presente convenzione è da considerarsi:
  - b1) esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m., introdotto dall'articolo 17 del predetto decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  - b2) soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR n. 131/86 trattandosi di atto avente ad oggetto prestazioni che si considerano soggette ad IVA.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.